

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA SUI SISTEMI INTEGRATI PER L'AMBIENTE MARINO - ISME

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal Rettore
pro-tempore Prof. Giacomo Deferrari, debitamente autorizzato
a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 29.01.2014

E

L'Università degli studi di Pisa, rappresentata dal Rettore
pro-tempore prof. Massimo Mario Augello debitamente autoriz-
zato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26.02.2014;

L'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Ciro Attaianese
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2014;

L'Università del Salento, rappresentata dal Rettore pro-
tempore Prof. Vincenzo Zara debitamente autorizzato a firmare
il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 07.03.2014;

L'Università Politecnica delle Marche, rappresentata dal Ret-
tore pro-tempore Prof. Sauro Longhi debitamente autorizzato a
firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico
del 18.12.2013 e decreto rettorale n. 108 del 17.2.2014;

L'Università degli studi di Firenze rappresentata dal Rettore

pro-tempore prof. Alberto Tesi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2014

PREMESSO CHE

Le Università di Genova e di Pisa hanno stipulato in data 9 Febbraio 1999 una Convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino, ISME - nel seguito indicato con il termine "Centro", ai sensi dell'art. 30 del previgente Statuto dell'Università degli studi di Genova, al fine di collaborare nella ricerca scientifica relativa allo studio di sistemi innovativi per applicazioni in ambito marino, nonché per la unitaria gestione di strumenti e apparecchiature utilizzabili dalle Università contraenti;

le Università di Genova e Pisa, con le adesioni delle Università di Trieste, Verona e Università Politecnica delle Marche hanno stipulato in data 10 Gennaio 2005 la convenzione di rinnovo del Centro, con scadenza 8 febbraio 2009;

le Università del Salento (già Università degli studi di Lecce) e di Cassino hanno aderito alla convenzione con atto aggiuntivo stipulato in data 1 dicembre 2009;

le succitate Università hanno stipulato una convenzione di rinnovo per il periodo 9 febbraio 2009 - 8 febbraio 2014;

visto che permane l'interesse delle Università suddette e dell'Università di Firenze, che ha manifestato l'intenzione di

aderire al Centro nella riunione del Consiglio Scientifico ISME del 31.1.2013, il quale l'ha accolta nella medesima data, a collaborare nella ricerca scientifica inerente l'ambiente marino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e della IX disposizione transitoria comma 4 dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del Centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite Convenzione il Centro Interuniversitario di Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino - ISME, nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.

Sono promotori del Centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 - Finalità del Centro

1. Il Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo dell'ingegneria dei sistemi e robotica applicata all'ambiente marino. In particolare, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, il Centro:

- coordina, promuove e sostiene iniziative di ricerca scientifica in tutte le applicazioni dell'ingegneria dei sistemi e robotica che riguardino le problematiche e le applicazioni marine; ciò include lo studio, il progetto, il test e l'applicazione

cazione di sistemi, sottosistemi e componenti;

- promuove il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offre adeguato supporto alla didattica in materia;

- opera e mette a disposizione degli aderenti al Centro competenze e attrezzature (presso le varie sedi) anche nel quadro delle collaborazioni di cui al capoverso precedente;

- stimola iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;

- organizza corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e formazione, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica nei suddetti ambiti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente;

- istituisce premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;

- favorisce il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.

Art. 3 - Sede del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS),

che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al Centro. Il DIBRIS supporta la gestione amministrativa e contabile del Centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, secondo quanto deliberato dai dipartimenti stessi all'atto dell'adesione della relativa Università di appartenenza alla presente convenzione.

4. Il Rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del Centro, ha la rappresentanza legale del Centro per gli atti inibiti al Direttore del Centro, nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori. Adesioni e recessi

1. Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi tra-

smessa al Consiglio Scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico/amministrativo, di assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal Consiglio Scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il Direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19.

5. I professori e ricercatori che intendono recedere dal Centro presentano al Direttore, a mezzo di lettera raccomandata, dichiarazione di recesso. Il Direttore sottopone la richiesta al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di

eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente.

Qualora il recesso di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore.

Art. 6 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio Scientifico è composto da n. 2 (DUE) rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, nominati dai Rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il Consiglio Scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il Consiglio Scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il Direttore;
- b) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attie-

ne i correlati profili economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile) ed allocati con idoneo titolo, nell'esercizio 2014, all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Centro, e, dall'esercizio 2015, all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese eccedenti il limite del potere ordinatorio di spesa del dirigente dell'area per le strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova e svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico patrimoniale della sede amministrativa;

e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova e, d'intesa con i Dipartimenti, eventuali modifiche relative alle modalità

d'utilizzo delle risorse dipartimentali deliberate in sede di stipula iniziale;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

i) approva la proposta di rinnovo del Centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni 6 (SEI) mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In

caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico.

6. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (CINQUE) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Scientifico può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio Scientifico.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il Responsabile amministrativo, segretario amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo del Centro, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

10. E' facoltà del Direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro.

2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il Direttore dura in carica un triennio rinnovabile.

4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.

5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) all'inizio del proprio mandato, nomina, di concerto con il Dipartimento e con il dirigente dell'area delle strutture fondamentali dell'Ateneo sede amministrativa, tra il personale amministrativo del Dipartimento di supporto il segretario verbalizzante, il quale mantiene tale incarico per almeno un anno. In caso di assenza del segretario, il Presidente affida

lo svolgimento delle funzioni di segretario ad un componente del Consiglio Scientifico limitatamente alla seduta di cui trattasi. Il responsabile amministrativo, segretario amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo del Centro, partecipa secondo la sua disponibilità o tramite un suo delegato, alle riunioni del Consiglio Scientifico;

b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;

c) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;

d) sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro;

e) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa o, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale, e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;

f) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;

g) nomina il vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Consiglio Scientifico che lo sostituisce in caso di assenza o

temporaneo impedimento;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 - Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del Centro cui è preposto un responsabile scelto tra gli aderenti al Centro. Il responsabile, designato dal relativo Rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, svolge sia le funzioni di responsabile della sezione sia le funzioni di rappresentante nell'ambito del Consiglio Scientifico.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Nell'esercizio 2014 il Centro conserva la propria autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale e il relativo budget economico e degli investimenti, mentre a decorrere dall'1.1.2015, in conformità allo schema tipo di convenzione istitutiva approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del Centro, in data 23.10.2013, il Centro non avrà più autonomia

amministrativa e gestionale né patrimoniale e sarà privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Il Centro ha autonomia negoziale. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario), opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione a *spin off* accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*), dai Ministeri, da Enti pubblici o privati sia nazionali che internazionali e da finanziamenti eventualmente concessi su base facoltativa dagli Atenei convenzionati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e, finché vigenti, secondo le linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Scientifico del Centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei

relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate, in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono di norma svolte secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. Per le quote di competenza delle sezioni delle sedi consorziate si applica il Regolamento dell'Ateneo al quale confluiscono.

5. La gestione amministrativo-contabile del Centro si riconduce, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Dalla gestione finanziaria del Centro non può risultare un deficit finanziario né un disavanzo amministrativo; eventuali recuperi di crediti, causati da fattori esterni al Centro, che si dovessero rendere necessari, saranno discussi e deliberati dal Consiglio Scientifico.

Art. 10 - Gestione patrimoniale

1. Nell'esercizio 2014 il Centro conserva la propria autonomia patrimoniale, mentre a decorrere dall'1.1.2015 il Centro non avrà più autonomia patrimoniale, in conformità allo schema tipo di convenzione istitutiva di Centro Interuniversitario in vigore presso l'Ateneo sede amministrativa. I beni acquistati

dal Centro o al medesimo concessi in uso dopo il 1.1.2015, sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro e dall'economista dell'Università sede amministrativa del Centro secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di aderenti, gli organi di governo degli Atenei convenzionati deliberano la destinazione dei beni acquisiti dal Centro, su proposta del Consiglio Scientifico, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati.

Art. 11 - Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del Centro, trasmette al Consiglio Scientifico del Centro un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal Centro, predisposta dal relativo Direttore. Sarà cura del Consiglio Scientifico, tramite i suoi rappresentanti, inoltrare la predetta documentazione agli Atenei Convenzionati.

Art. 12 - Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il Centro può essere soggetto a una valutazione periodica interna, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, per il tramite dei relativi presidi di qualità, anche con revisori esterni, con cadenza almeno trien-

nale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione, stipulata in forma elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, entra in vigore dalla data del 9 febbraio 2014 ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel quinquennio, su proposta del Consiglio Scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del Centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione degli organi di go-

verno degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 14 - Scioglimento del Centro

1. Il Centro si scioglie:

a) per scadenza del termine della convenzione;

b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico;

c) anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;

d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo Rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo

provvedimento del relativo Rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del Consiglio Scientifico di scioglimento del Centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del Centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro il Direttore e il responsabile amministrativo (segretario amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo del Centro) rimettono tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del Centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a

termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il Consiglio Scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento.

1. In caso di scioglimento del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal Centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione del Consiglio Scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati o, in sua assenza, con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati, o, ove ricorra il caso, con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del Consiglio Scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei con-

fluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Per quanto concerne la proprietà intellettuale sviluppata all'interno del Centro, il Direttore si rifà alla normativa in materia sia per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche sia per la proprietà intellettuale che dovesse scaturire grazie a progetti di ricerca implementati all'interno del Centro stesso, dando risalto agli Atenei ciascuno per la parte di partecipazione alla produzione della proprietà intellettuale di cui al presente articolo.

2. Per la protezione formale dei derivati della proprietà intellettuale, il Consiglio Scientifico valuta l'opportunità di deposito dei brevetti, su proposta non vincolante del Direttore che interviene solo nei casi di disaccordo fra i ricercatori che hanno contribuito alla produzione che si vuole andare a proteggere, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun ricercatore. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi che riguarderanno anche lo sfruttamento della proprietà intellettuale protetta.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

2. L'eventuale divulgazione dei dati di cui al punto 1. deve avvenire solo previo accordo scritto da parte del Direttore del Centro, con l'obbligo di citare la provenienza delle informazioni e l'eventuale progetto di ricerca all'interno del quale è scaturita l'informazione.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i

soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività

del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Art. 21 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 22 - Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 - Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel Consiglio Scientifico, per la relativa nomina.

2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del Centro.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo se-

de amministrativa si applicano le disposizioni delle relative linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 25 - Registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 15 fogli e viene redatto in n. 1 esemplare e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Firmato: prof. Giacomo DEFERRARI)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Firmato: prof. Massimo AUGELLO)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Firmato: prof. Ciro ATTAIANESE)

PER L'UNIVERSITA' DEL SALENTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Firmato: prof. Vincenzo ZARA)

PER L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Firmato: prof. Sauro LONGHI)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Firmato: prof. Alberto TESI)

Data di ultima sottoscrizione e stipula: 30.7.2014

ELENCO DOCENTI ADERENTI AL CENTRO

Università degli studi di Genova

Prof. Giuseppe CASALINO, Professore I fascia

Prof. Riccardo MINCIARDI, Professore I fascia

Prof. Michele AICARDI, Professore I fascia

Prof. Roberto SACILE, Ricercatore

Prof. Simona SACONE, Professore II fascia

Prof. Alessio TURETTA, Ricercatore

Prof. Andrea TRUCCO, Professore II fascia

Prof. Davide ANGUITA, Professore II fascia

Prof. Gianni VERNAZZA, Professore I fascia

Prof. Sebastiano SERPICO, Professore I fascia

Università degli studi di Pisa

Prof. Antonio BICCHI, Professore I fascia

Prof. Andrea CAITI, Professore I fascia

Prof. Marco COCOCCIONI, Ricercatore

Prof. Giovanni CORSINI, Professore I fascia

Prof. Gianluca DINI, Professore II fascia

Prof. Fulvio GINI, Professore I fascia

Prof. Maria Sabrina GRECO, Professore II fascia

Prof. Mario INNOCENTI, Professore I fascia

Prof. Alberto LANDI, Professore I fascia

Prof. Lucia PALLOTTINO, Ricercatore

Prof. Lorenzo POLLINI, Ricercatore,

Prof. Ruggero REGGIANNINI, Professore I fascia

Università Politecnica delle Marche

Prof. Giuseppe CONTE, Professore I fascia

Prof. Sauro LONGHI, Professore I fascia

Prof. Silvia ZANOLI, Ricercatore

Prof. David SCARADOZZI, Ricercatore, membro CS

Università del Salento

Prof. Giovanni INDIVERI, Professore II fascia

Prof. Gianfranco PARLANGELI, Ricercatore

Prof. Giuseppe NOTARSTEFANO, Ricercatore

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Gianluca ANTONELLI, Professore II fascia

Stefano CHIAVERINI, Professore I fascia

Giuseppe FUSCO, Professore II fascia

Università degli studi di Firenze

Prof. Benedetto ALLOTTA, Professore I fascia

Prof. Lapo GOVERNI, Ricercatore

Prof. Andrea ARNONE, Professore I fascia

Prof. Monica CARFAGNI, Professore I fascia

Prof. Andrea RINDI, Ricercatore

Prof. Stefania BELLAVIA, Professore II fascia

Prof. Rocco FURFERI, Ricercatore

Prof. Nicola CASAGLI, Professore I fascia

Prof. Carlo COLOMBO, Professore II fascia

Collaboratori

Prof. Vittorio MURINO, Professore I fascia Università di Verona